



Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Luca	Zaia
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Elena	Donazzan
	Fabio	Gava
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Flavio	Silvestrin
	Flavio	Tosi
	Stefano	Valdegamberi
Segretario	Antonio	Menetto

Deliberazione della Giunta

n. 407 del 27 febbraio 2007

OGGETTO: Chiarimenti in ordine alla corretta applicazione della disciplina sul “bollino blu”.
Art. 58 bis della L.R. 16.04.1985, n. 33, e successive modifiche e integrazioni

L'Assessore alle Politiche per l'Ambiente Giancarlo Conta riferisce quanto segue.

Con legge regionale 30 giugno 2006, n. 12 sono state introdotte nella L.R. n. 33 del 16 aprile 1985 (*Norme per la tutela dell'ambiente*) alcune sostanziali modifiche in particolare per quanto riguarda la tutela dell'atmosfera.

In linea con quanto disposto dalla Pianificazione regionale di settore (*Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera*, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 57 dell'11 novembre 2004), punto 6.2.1.2. - *Interventi di breve periodo*, vengono introdotte due precise disposizioni di legge riguardanti, rispettivamente, il regime del bollino blu (art. 58 bis) e le sanzioni amministrative conseguenti alla mancata osservanza delle disposizioni sul bollino blu (art. 65 ter).

Più precisamente viene sancito che, a far data dal 1 gennaio 2007, “...è vietata in tutto il territorio regionale la circolazione dei veicoli a motore le cui emissioni inquinanti allo scarico non risultino conformi alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 febbraio 1996 “Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/55/CEE”, in forza dell'attestazione di avvenuto controllo effettuata mediante il rilascio del bollino autoadesivo di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale 28 febbraio 1994 “Individuazione delle imprese abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti”.

A fronte delle perplessità di carattere interpretativo sollevate da alcuni Comuni e Province in sede di applicazione della disciplina regionale in parola, si avverte innanzitutto la necessità di precisare che la stessa si applica esclusivamente ai veicoli a motore di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale nella Regione del Veneto.

Infatti, pur auspicando che altre regioni abbiano seguito nel frattempo l'esempio veneto disciplinando l'applicazione del cosiddetto “bollino blu” nel territorio di propria competenza, va rilevato come lo stesso Piano di tutela e risanamento dell'atmosfera sopra richiamato, tra le azioni di salvaguardia previste, al punto

6.2.1.2 *“Interventi di breve periodo”* stabilisce, in maniera inequivocabile, che l’obbligo in questione deve limitarsi a *“..... tutti i veicoli a motore di proprietà di persone ed enti aventi residenza o sede nella Regione Veneto,”*.

Appare pertanto questa la *ratio* del legislatore, perfettamente coerente, peraltro, con gli obiettivi e le azioni pensate a tutela del territorio regionale ma che, d’altra parte, trova logica limitazione in forza della potestà legislativa propria di ogni singola regione.

Ne consegue che le verifiche e gli accertamenti concernenti la mancata attestazione di avvenuto controllo delle emissioni inquinanti e della mancata esposizione del relativo bollino autoadesivo di cui si è detto, nonché le eventuali sanzioni amministrative da irrogarsi ai sensi dell’art. 65 ter della L.R. n. 33/1985, non potranno essere estesi ai veicoli a motore di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale in una regione diversa da quella veneta.

Da ultimo, ferma impregiudicata la facoltà della Giunta regionale, *“.....sentito il Comitato di indirizzo e sorveglianza di cui all’articolo 4 dell’allegato “Normativa generale” al Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera (PRTRA),”* di disporre *“l’esclusione dal regime del bollino blu per definite categorie di veicoli a motore o stabilire per le medesime una diversa tempistica di assoggettamento”*, si coglie altresì l’occasione per precisare che - come peraltro risulta inequivocabilmente dal D.M. 5 febbraio 1996 (recante *“Prescrizioni per la verifica delle emissioni del gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/55/CEE”*) - si intende per veicolo a motore: *“ogni veicolo dotato di motore ad accensione comandata o ad accensione spontanea destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote, una massa a pieno carico autorizzata di almeno 400 kg ed una velocità massima per costruzione pari o superiore a 50 km/h, ad eccezione dei veicoli su rotaia, delle trattrici e macchine agricole, delle macchine operatrici nonché dei veicoli a quattro ruote classificati motoveicoli ai sensi della vigente legislazione nazionale.”* .

Il relatore incaricato conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione, ai sensi dell’art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare gli artt. 58 bis e 65 ter come inseriti dalla L.R. 30 giugno 2006, n. 12;

VISTO il Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera (PRTRA) approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 57 dell’11 novembre 2004;

DELIBERA

1. di fornire i chiarimenti espressi in premessa in ordine alla corretta applicazione della disciplina sul “bollino blu” in particolare per quanto riguarda l’art. 58 bis della L.R. 16 aprile 1985 n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
2. di stabilire l’integrale pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.;
3. di provvedere inoltre alla divulgazione dei chiarimenti in questione disponendo l’integrale riproduzione dello medesimo provvedimento nel sito internet ufficiale della Regione – Sezione Ambiente.

Sottoposto a votazione, il provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
Dott. Antonio Menetto

Il Presidente
On. Dott. Giancarlo Galan